

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 14 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DI TRENTINO RISCOSSIONI
SPA

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **20.47** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI, Sindaco,

BONAZZA VALERIO, Vicesindaco

ARMANI RAFFAELE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

FORESTI PAOLA

GHEZZI PIERO

MOLINARI SUSAN

MONTE MONICA

MUSSI FRANCESCA

MUSSI LUCA

RUBINELLI WALTER

SALVADORI FRANK

VALENTI BRUNELLA

VALENTI MASSIMO

Non partecipano i Consiglieri: -----

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.47 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 12 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 5062 del 12/06/2020 .

Oggetto: NUOVA CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto di seguito descritto.

Il Comune di Sella Giudicarie, che la Legge regionale di data 24 luglio 2015, n. 17 ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2016, mediante la fusione dei Comuni di Roncone, Bondo, Breguzzo e Lardaro, è subentrato nelle posizioni giuridiche di tali Comuni, tutti partecipanti alla Società Trentino Riscossioni S.p.A., con la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 luglio 2016 ha deliberato di mantenere in essere la partecipazione, considerandone la funzionalità alle attività del Comune, trattandosi di Società istituita dagli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006, Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa, che opera secondo il principio "in house", e quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari.

Ad oggi la partecipazione riveste l'interesse del Comune, che ha stabilito di mantenerla con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30/12/2019 di ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Recentemente il Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento, con comunicazione prot. S016/2020/1.12-2020-32 pervenuta il 18 maggio 2020, n. prot. 4214, ha trasmesso il testo della Nuova convenzione per la governance della Società perché sia restituito sottoscritto.

Trattasi di atto fondamentale nella regolazione del rapporto societario, destinato a sostituire la Convenzione attualmente in vigore (già approvata con la citata deliberazione consigliere n. 27 del 28 luglio 2016) per il quale si ritiene esservi la competenza Consigliere ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera h), della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza la costituzione nella partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici, proprio perché si va a sostituire la convenzione per la governance già oggetto di esame ed approvazione da parte del Consiglio nel decidere la partecipazione comunale.

Si rileva incidentalmente che lo schema di convenzione pervenuta riporta ancora le quote azionarie già attribuite ai Comuni di Roncone, Bondo, Breguzzo e Lardaro, anziché quella del Comune di Sella Giudicarie, cosa che non dovrebbe costituire problema dal momento che come si è detto sopra il Comune di Sella Giudicarie ai sensi della legge istitutiva, 24 luglio 2015, n. 17, a decorrere dal 01 gennaio 2016, mediante la fusione dei Comuni di Roncone, Bondo, Breguzzo e Lardaro, è subentrato nelle posizioni giuridiche di tali Comuni.

Ai fini dell'adozione della presente deliberazione occorre considerare le premesse che seguono, parzialmente riprese dalle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno 2019 che ha introdotto lo schema di convenzione.

L'attività di regolazione delle società pubbliche, strumento operativo nei diversi settori di attività pubblica, ha coinvolto, oltre al legislatore nazionale, anche quello provinciale.

In particolare, a livello statale la delega legislativa contenuta negli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Riforma Madia") per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il legislatore provinciale, nell'ambito dell'attività di regolazione sulle società pubbliche, con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è da ultimo intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

In attuazione della riforma, con deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, la Giunta provinciale è intervenuta con riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali. Si tratta, quindi, delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti e sulle quali gli enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo "analogo" (a quello esercitato sui propri uffici), con l'esercizio congiunto della "governance" della società per assicurare l'esercizio dello stesso.

Rientra in tale fattispecie, assumendo al ruolo di "società di sistema", anche Trentino Riscossioni S.p.A. quale entità in house preordinata alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico, la cui convenzione di governance, sottoscritta in data 20 dicembre 2007, è stata oggetto di approvazione preventiva da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2293 di data 19 ottobre 2007.

La citata deliberazione n. 1867 del 16 novembre 2017 ha approvato uno schema di convenzione tipo, su cui il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso favorevolmente nella seduta del 15 novembre 2017, procedendo alla riformulazione dello schema generale di convenzione per la "governance" di società provinciali partecipate dagli enti locali quali società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

La medesima deliberazione ha demandato al dipartimento provinciale competente di promuovere l'affinamento dello schema generale, che comunque costituisce il contenuto minimo indispensabile, per l'adozione dello schema di convenzione specifica per ciascuna società tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio.

Formato così lo schema di convenzione per la "governance" di Trentino Riscossioni SpA e relative condizioni generali, esso è stato approvato dalla Giunta provinciale con la propria deliberazione n. 883 del 14 giugno 2019

Tale schema contiene i seguenti elementi essenziali:

1. le parti che sottoscrivono la convenzione convengono di esercitare congiuntamente (nelle forme di seguito descritte) l'esercizio dei poteri di direttiva, di indirizzo e di controllo nei confronti delle società interessate, nonché l'esercizio dei poteri di socio derivanti dal possesso delle azioni;
2. una quota delle azioni di ciascuna società interessata continua a potere essere trasferita a titolo gratuito per metà a quei comuni e per metà a quelle comunità oggi non aderenti (ove ne facciano richiesta), in proporzione alla popolazione di ciascun ente interessato; la cessione gratuita delle azioni è condizionata all'adesione alla convenzione da parte dell'ente interessato e all'affidamento alla società di un nucleo minimo di servizi e attività; si tenga presente che l'adesione alla società potrà avvenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipula della convenzione tra gli enti che decidono di avviare l'iniziativa;
3. viene costituita un'assemblea di coordinamento cui partecipano tutti i rappresentanti degli enti soci; tale assemblea può provvedere (con decisione a maggioranza dei componenti e con l'assenso del rappresentante provinciale), a nominare un comitato di indirizzo e a dare al comitato delle linee guida; il comitato è composto da tre rappresentanti della Provincia, dal Presidente del consiglio delle autonomie locali e da due rappresentanti degli enti locali rappresentati in assemblea di coordinamento;
4. le decisioni sulla "governance" spettano al comitato di indirizzo; il comitato provvede ad adottare le decisioni:•circa le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività con l'assenso della maggioranza delle due componenti presenti in comitato (Provincia - enti locali), nel caso di mancata intesa prevale la decisione della componente prevalentemente interessata dall'atto;•circa l'indirizzo della società (nomina componenti negli organi societari, approvazione preventiva di piani programmi, etc.) vengono, invece, assunte con l'obbligo di perseguire un'intesa tra le componenti; nel caso in cui tale intesa non si realizzi, la decisione è presa attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli enti locali;
5. viene rafforzato il potere in capo al comitato di indirizzo degli speciali poteri di indirizzo preventivo, vigilanza e controllo, che vengono meglio declinati;
6. le parti si impegnano comunque a garantire alle autonomie locali almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e uno nel collegio sindacale.

Rilevato quindi ed anche che:

- l'ordinamento comunitario e la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata, nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance", grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti (sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi);
- ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione sociale deve poter esercitare sulla Società "in house": "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”;

- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti; II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

- quindi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci possono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Riscossioni S.p.A., demandandolo agli organismi denominati “assemblea di coordinamento” e “comitato di indirizzo”, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dallo schema di convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui agli articoli 20 e 27 in materia di controllo analogo; Rilevato che in merito allo schema di convenzione per la governance di Trentino Riscossioni, il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 8 maggio 2019 ha espresso parere favorevole, formulando due osservazioni che sono state recepite nel testo della convenzione;

Ritenuto che tutti i presupposti sopra citati implicano la necessità di approvare la Nuova Convenzione in adeguamento all'ordinamento vigente, e considerando che essa è stata formata con un iter nel quale la posizione dei Comuni è adeguatamente tutelata attraverso il passaggio della stessa attraverso il Consiglio delle Autonomie locali;

Dato atto del parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Segretario comunale, da inserire nel presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, mentre siccome la deliberazione, di per sé, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si omette il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Visto il Codice degli Enti locali, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, 53, 60, 183, 185, 187;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei 15 (quindici) membri di Consiglio presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare lo Schema di Convenzione per la Governance della Società Trentino riscossioni S.P.A. ai sensi degli articoli 33, comma 7 Ter e 13, comma 2, Lettera B) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, destinata a sostituire la Convenzione per la Governance della Società attualmente in vigore, secondo lo schema che si allega sub A alla presente deliberazione;
2. Di stabilire che lo schema di convenzione possa essere inviato alla Provincia, Servizio Entrate e Credito, come richiesto, sottoscritto, e che provveda alla sottoscrizione il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune stesso.
3. Si dà evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Si allega al presente verbale la Convenzione;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Sottoscritto Digitalmente La Consigliera delegata alla firma Susan Molinari	Sottoscritto Digitalmente Il Sindaco, Franco Bazzoli	Sottoscritto Digitalmente Il segretario comunale, Vincenzo Todaro
--	--	---

Al presente verbale vengono uniti parere di regolarità tecnico amministrativa e parere in regolarizzazione del segretario;

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente
Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.